



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 237

Istituzione di un'aliquota addizionale dell'imposta sui redditi, da applicare sulla parte variabile delle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi

17/12/2022 - 23:40

Indice

1. DDL S. 237 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 237.....	4

1. DDL S. 237 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 237
XVIII Legislatura

Istituzione di un'aliquota addizionale dell'imposta sui redditi, da applicare sulla parte variabile delle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi

Iter

26 giugno 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.237

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Misiani](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018.

Classificazione TESEO

AGEVOLAZIONI FISCALI , AMMINISTRATORI , DIRIGENTI DI AZIENDA , IMPRESE ,
DICHIARAZIONE DI STATO DI CRISI DI AZIENDE

Articoli

FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.2), LAVORO IN GENERALE (Art.2), FORMAZIONE
PROFESSIONALE (Art.2), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.1), MISURE CONTRO LA
DISOCCUPAZIONE (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 26 giugno 2018.
Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 237

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 237

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MISIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2018

Istituzione di un'aliquota addizionale dell'imposta sui redditi, da applicare sulla parte variabile delle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi

Onorevoli Senatori. - La crisi economica iniziata nel 2007-2008 ha avuto origine anche dalla diffusa pratica, propria principalmente del settore finanziario, di erogare ingenti *bonus a manager* di vertice commisurandoli a risultati di breve periodo, spesso ottenuti con manovre azzardate e speculative o con tecniche di bilancio dalle quali sono derivati disastrosi effetti a catena. Tutto ciò ha fatto emergere la rischiosità di una gestione che privilegiava risultati immediati senza l'adeguata considerazione dei rilevanti rischi che permanevano sul futuro.

Per arginare tali comportamenti sono state emanate linee guida da parte del *Financial Stability Board* costituito dai Ministri delle finanze e dai Governatori centrali delle banche dei Paesi che appartengono al G7; da tali raccomandazioni è scaturito l'intervento normativo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che in particolare dispone per i dirigenti e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario un prelievo addizionale con aliquota del 10 per cento sui compensi variabili erogati che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione; la Corte costituzionale, con sentenza n. 201 del 16 luglio 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Più in generale e al fine di responsabilizzare i vertici societari nelle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti, il presente disegno di legge dispone, all'articolo 1, comma 1, il medesimo prelievo addizionale - con aliquota del 10 per cento - sui compensi variabili erogati sotto forma di *bonus* o di *stock options*, che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza delle suddette imprese; tale prelievo addizionale è altresì applicato, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente siano stati effettuati licenziamenti individuali per motivi economici, che dunque prescindono dalla condotta del lavoratore, ma sono motivati da ragioni di riorganizzazione aziendale.

La norma, inasprendo il prelievo fiscale, rappresenta inoltre un disincentivo per le prassi retributive che possono avere l'effetto di condurre all'assunzione di rischi eccessivi di breve termine da parte del personale più rilevante di tali imprese.

Il presente disegno di legge specifica, all'articolo 1, comma 3, che l'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione degli emolumenti e rimanda alle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito per quanto concerne l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso; all'articolo 1, comma 2, precisa che tali disposizioni si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

All'articolo 2, comma 1, è infine previsto che il maggior gettito derivante dall'applicazione

dell'addizionale sia destinato a incrementare le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Remunerazione variabile degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi)

1. Al fine di responsabilizzare gli amministratori e i dirigenti delle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti, ai sensi della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il medesimo periodo di concessione dei sussidi e delle integrazioni, sui compensi operati sotto forma di *bonus* e di *stock options* attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza, è applicata un'aliquota addizionale del 10 per cento. L'aliquota addizionale è altresì applicata, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

2. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 si applica sull'ammontare del compenso di cui al medesimo comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

3. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei compensi di cui al medesimo comma 1 e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.

Art. 2.

(Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

